

VERBALE DI INTESA

Il giorno 17 dicembre 2020

le Parti sottoscritte

Utilitalia, rappresentata da Adolfo Spaziani, Paola Giuliani, con l'assistenza di Ilenia Casanova

Cisambiente, rappresentata da Alberto Garbarini, Maria Grimaldi

LegaCoop Produzione e Servizi, rappresentata da Andrea La Guardia

A.G.C.I. Servizi, rappresentata da Nicola Ascalone

CONFCOOPERATIVE, rappresentata da Massimo Stronati

FISE ASSOAMBIENTE, rappresentata da Donatello Miccoli

e

le OO.SS.

FP- CGIL, rappresentata da Massimo Cenciotti

FIT-CISL, rappresentata da Angelo Curcio

Uiltrasporti, rappresentata da Marco Odone, Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco, Vittorio D'albero, Maurizio Venuto

in qualità di Parti stipulanti dei CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per convenire quanto segue.

PREMESSO CHE

- le condizioni di crisi sanitaria da COVID-19 che ha investito il nostro Paese stanno attraversando una fase di aggravamento che rende necessario il mantenimento di limitazioni della mobilità delle persone e dell'agibilità dei luoghi di lavoro;
- le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti FP-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e FIADEL hanno manifestato alle Associazioni datoriali l'esigenza di posticipare le elezioni per il rinnovo delle RSU e degli RLSSA rispetto all'ordinaria scadenza triennale, in considerazione delle difficoltà dovuta alla permanenza della situazione di rischio sanitario, che non permetterebbe la più ampia partecipazione al voto;

CONSIDERATO CHE

- è interesse di entrambe le Parti che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU e dei RLSSA nel comparto dei servizi ambientali avvenga, in tutte le imprese che applicano i CCNL di settore, favorendo la più larga partecipazione di tutti i lavoratori; tanto anche in relazione alla ormai prossima attuazione del TU Confindustria 10 febbraio 2014 e Confservizi 10 febbraio 2014 sulla verifica della rappresentatività;

- appare opportuno a tal fine convenire nuovi termini per la realizzazione delle elezioni, per consentire il possibile ripristino di condizioni idonee ad agevolare l'espletamento della procedura elettorale sui luoghi di lavoro;

- sono attualmente in corso ad unico tavolo negoziale le trattative per il rinnovo dei CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, nel quale le Parti potranno anche provvedere a convenire le modifiche al Regolamento elettorale e agli articoli 1 e 2 dei rispettivi CCNL per armonizzare al meglio il sistema delle relazioni sindacali;

- occorre peraltro tener conto dell'esigenza di dare certezza alle imprese sulla titolarità e validità dell'interlocuzione sindacale per l'efficacia della contrattazione collettiva di secondo livello e per la partecipazione ai Comitati aziendali di cui al Protocollo 19 marzo 2020;

le Parti, in deroga a quanto previsto dai Regolamenti per le elezioni delle RSU e degli RLSSA nelle aziende con più di 15 lavoratori dipendenti, allegati ai vigenti CCNL dei servizi ambientali 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, convengono quanto segue:

1. In via eccezionale, si conviene il posticipo delle elezioni delle RSU oltre i termini di ordinaria scadenza.

2. Secondo quanto previsto dai Regolamenti elettorali, art. 1, comma 1, le Segreterie Nazionali delle OO.SS. attiveranno la procedura di rinnovo delle RSU/RLSSA a livello nazionale ("election day") entro e non oltre il mese di giugno 2021.

3. Fino alla data del 31 dicembre 2020 continueranno, in via eccezionale, ad essere riconosciute alle RSU non ancora rinnovate le titolarità e le prerogative sindacali previste dal CCNL in favore delle RSU. Decorso tale termine, la rappresentanza e la titolarità negoziale nei confronti delle imprese prevista dal CCNL verrà esercitata, dal giorno successivo e fino all'entrata in carica delle R.S.U. risultanti dalle nuove elezioni, esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016, a norma dell'art. 21, comma 4 e dell'art. 22, comma 3 dei citati Regolamenti.

4. Nelle aziende in cui le R.S.U. non risultino alla data odierna più validamente costituite, inclusi i casi in cui non sia possibile ricostituire il numero dispari previsto dall'art. 57, lett. A), comma 6 del CCNL 10 luglio 2016 e dall'art. 60, lett. A), comma 6 CCNL 6 dicembre 2016, la rappresentanza e la titolarità negoziale nei confronti delle imprese prevista dal CCNL verrà esercitata esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti i CCNL a far data dalla scadenza del relativo mandato.

5. Le parti prendono peraltro atto che, ai termini dei su citati Regolamenti, al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti, in materia di salute e sicurezza del lavoro, dal D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche, i RLSSA eletti nell'ambito delle RSU scadute continueranno ad operare in regime di proroga fino alle nuove elezioni in coincidenza con quelle delle RSU.


6. In via transitoria, per gli effetti previsti dall'art. 2, lett. b), comma 3 dei CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 gli eventuali accordi aziendali dovranno essere sottoscritti dalle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti dei suddetti CCNL che rappresentano la maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda al 1° gennaio 2021. Su richiesta di una delle suddette OO.SS., dovrà essere attivato il referendum, anche online, dei lavoratori non in prova in forza presso l'azienda con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto, che si dovrà tenere entro 15 giorni dalla firma dell'accordo di secondo livello e si intenderà valido ove allo stesso abbia partecipato almeno il 50% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il referendum si dovrà tenere entro i 15 giorni successivi. L'accordo si intenderà validato con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei votanti.

7. In via eccezionale, fino all'entrata in carica delle nuove RSU, le strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti dei CCNL possono fruire, esclusivamente per le attività sindacali aziendali spettanti alle suddette RSU a norma dei CCNL, dei permessi retribuiti stabiliti dagli art. 57, lett. b) CCNL 10 luglio 2016 e 60, lett. b) CCNL 6 dicembre 2016 in favore delle RSU, in proporzione del rispettivo indice di rappresentatività aziendale al 1° gennaio 2021 e nella misura di 6/12 (sei dodicesimi) di quanto spettante per l'anno 2021; l'utilizzo dei restanti permessi sarà soggetto a verifica delle Parti stipulanti entro la fine del mese di giugno 2021.

8. Nelle more del rinnovo delle RSU resta ferma la formale rinuncia delle OO.SS stipulanti, di quelle firmatarie e di quelle riconosciute in azienda ai sensi della legge n. 300/1970 a costituire RSA a norma dell'art. 19 della medesima legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

UTILITALIA



CISAMBIENTE



LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI



A.G.C.I.



CONFCOOPERATIVE



FISE ASSOAMBIENTE



FP CGIL



FIT CISL



Uiltrasporti



FIADDEL

